



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 30.9.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.7.2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.4.2018
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.4.2020

Indice

CAPO I - NORME PRELIMINARI

- ART. 1 - Riferimenti Normativi
- ART. 2 - Oggetto e definizioni

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- ART.3 - Depositi di osservazione

CAPO III - FERETRI

- ART.4 - Deposizione della salma nel feretro
- ART.5 - Verifica e chiusura dei feretri
- ART.6 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
- ART. 7 - Targhetta di riconoscimento
- ART. 8 - Modalità del trasporto e percorso
- ART. 9 - Norme generali per i trasporti
- ART. 10 - Trasporto di ceneri e resti
- ART. 11 - Trasporti a carico del Comune

CAPO IV - CIMITERI

- ART. 12- Elenco Cimiteri
- ART. 13 - Disposizioni generali – Vigilanza
- ART. 14 - Responsabilità
- ART. 15 - Reparti nel cimitero
- ART. 16 - Ricevimento delle salme
- ART. 17 – Criteri di assegnazione
- ART. 18 - Diritto al seppellimento
- ART. 19 – Tariffe dei servizi e delle concessioni
- ART. 20 - Atti a disposizione del pubblico
- ART. 21 - Piano Regolatore Generale

CAPO V – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- ART. 22 - Autorizzazioni
- ART. 23 - Concessioni per sepolture private
- ART. 24 - Atto di concessione
- ART. 25 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti
- ART. 25Bis – Cessione del contratto
- ART. 26 - Durata delle concessioni
- ART. 27 – Scadenza della concessione
- ART. 28 - Cessazione della concessione
- ART. 29 - Estinzione
- ART. 30 - Rinuncia e retrocessione
- ART. 31 - Revoca
- ART. 32 - Decadenza
- ART. 33 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- ART. 34 - Concessioni pregresse

CAPO VI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART. 35 - Deposito
- ART. 36 - Inumazione
- ART. 37 - Disposizioni generali per i campi di inumazione
- ART. 38 – Tumulazione
- ART. 39 – Tumulazione provvisoria

CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 40 - Esumazioni ordinarie
- ART. 41 - Modalità e termini per l'effettuazione delle esumazioni ordinarie
- ART. 42 - Esumazioni straordinarie
- ART. 43 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie
- ART. 44 - Raccolta dei resti ossei
- ART. 45 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- ART. 46 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.
- ART. 47 - Oggetti da recuperare

CAPO VIII - CREMAZIONE

- ART. 48 - Crematorio
- ART. 49 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
- ART. 50 - Urne Cinerarie

CAPO IX - POLIZIA DEI CIMITERI

- ART. 51 - Orario di apertura
- ART. 52 - Riti funebri
- ART. 53 - Manifestazioni
- ART. 54 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
- ART. 55 - Deposizione di fiori
- ART. 56 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.
- ART. 57 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli
- ART. 58 - Divieto di attività commerciali
- ART. 59 - Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori
- ART. 60 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO X - DISPOSIZIONI DIVERSE

- ART. 61 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- ART. 62 - Registro delle operazioni cimiteriali
- ART. 63 - Banca dati dei defunti
- ART. 64 - Banca dati delle concessioni

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 65 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- ART. 66 - Estraneità in caso di contenzioso
- ART. 67 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
- ART. 68 - Disposizioni finali
- ART. 69 - Entrata in vigore
- ART. 70 - Diffusione
- Allegato – I vincoli di parentela

CAPO I
NORME PRELIMINARI

ART - 1

Riferimenti Normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, della Legge n. 130 del 30.03.2001, del Decreto Ministero della Salute del 09.07.2002, del D.P.R. n. 254 del 10.07.2003, e della L.R. n. 18 del 4.3.2010.

ART - 2

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - per **salma** (o **cadavere**) si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrale.
 - per **resti mortali** si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.
 - per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
 - per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in fossa a terra.
 - per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba.
 - per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero.
 - per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da terra.
 - per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da tomba o loculo.
 - per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni.
 - per **ossario comune** si intende il luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
 - per **nicchia cineraria** si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circ. Min. Sanità 24/93).
 - per **cinerario comune** si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
 - per **loculo retrocesso** si intende il loculo restituito o comunque rientrato nella disponibilità del Comune.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART - 3

Depositi di osservazione

1. Le funzioni di deposito di osservazione delle salme si svolgono nel locale adibito a camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90), ubicato nel cimitero, o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione, appositamente allestito, è autorizzata dal competente Responsabile del Servizio, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dalla competente ASL, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

ART - 4

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad accezione della madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.

ART - 5

Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25 del medesimo D.P.R., ed infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, sono certificati dal personale a ciò delegato dell'ASL del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza del feretro, a garanzia della sua integrità e contenuto, sarà apposto un sigillo sullo stesso.

ART - 6

Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, ed in ogni caso dovranno essere conformi alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo è autorizzato l'uso, in ambito nazionale, del materiale denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.
2. Per l'**inumazione**:
 - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
 - I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 10 anni, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).
3. Per la **tumulazione**:
 - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90).
 - Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al precedente punto nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90.
 - Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km, è sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90.
4. Per la **cremazione**:
 1. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
 2. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso.
 3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km dal Comune di decesso.
5. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).
6. Qualora una salma, già sepolta, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, venga esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della ASL che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).
7. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.
8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

10. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ART - 7

Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART - 8

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco con proprio decreto (art. 22 D.P.R. 285/90).
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo o alla chiesa o dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

ART - 9

Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che dovrà essere in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, fino al raggiungimento della destinazione.
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 13 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.
6. L'ufficio competente dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma, che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

ART - 10

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 49.

ART - 11

Trasporti a carico del Comune

1. Il Comune, subordinatamente alla richiesta degli interessati, può farsi carico del servizio di trasporto della salma qualora i familiari del defunto si trovino in condizione di indigenza, definita nei valori stabiliti dalla Giunta Comunale e accertata secondo le modalità di legge.
2. Compete al Comune assicurare il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico (art. 3 comma 1 lett. d) LR 18/2010).

CAPO IV
CIMITERI

ART - 12
Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri di Campolongo Maggiore, Bojon e Liettoli.

ART - 13
Disposizioni generali – Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, e di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune.

ART - 14
Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ART - 15
Reperti nel cimitero

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:
 - un campo di inumazione comune
 - un campo di inumazione speciale, o campo degli indecomposti
 - una camera mortuaria
 - un ossario comune
 - un cinerario comune
2. Nei cimiteri sono realizzati:
 - loculi per la tumulazione di feretri
 - celle per la tumulazione di cassette ossario
 - celle per la conservazione di urne cinerarie
 - uno spazio per la dispersione delle ceneri
3. Nei cimiteri possono essere altresì realizzati campi di inumazione privati

ART - 16
Ricevimento delle salme

1. Nei cimiteri del Comune di Campolongo Maggiore debbono essere ricevute:
 - a. Salme di persone morte nel territorio del Comune di Campolongo Maggiore, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione da parte degli aventi diritto.
 - b. Salme delle persone morte fuori del Comune di Campolongo Maggiore, ma aventi in esso, in vita, la residenza.
 - c. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o convivente o congiunti fino al primo grado di parentela sepolti nei Cimiteri di Campolongo Maggiore.
 - d. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o convivente o congiunti fino al primo grado di parentela in vita e residenti nel Comune di Campolongo Maggiore.
 - e. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o convivente o congiunti fino al primo grado di parentela in vita nati o antecedentemente residenti nel Comune di Campolongo Maggiore.
 - f. Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma nati o aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Campolongo Maggiore.
 - g. Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Campolongo Maggiore e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso.
 - h. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.
 - i. I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.

ART - 17

Criteri di assegnazione

1. Le fosse e i loculi vengono assegnati solo per ospitare la salma di persone appena decedute, previa richiesta. Se fosse e/o loculi nuovi l'assegnazione avviene secondo l'ordine consecutivo previsto, se retrocessi, a scelta del richiedente.
2. E' ammessa la concessione di loculi a persone in vita, residenti nel Comune di Campolongo Maggiore, che al momento della richiesta abbiano compiuto l'80esimo anno di età, *o a persone viventi, che sono residenti o che hanno avuto la residenza nel Comune di Campolongo Maggiore, e che al momento della richiesta, non siano auto sufficienti e/o provate da malattie degenerative certificate da competenti strutture sanitarie.*
3. Per favorire la vicinanza del defunto al proprio coniuge o convivente, o congiunto entro il primo grado di parentela, al momento del decesso è consentita, al familiare richiedente in vita che abbia compiuto il 70esimo anno di età, la concessione di due loculi vicini.
4. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per i quali verranno concesse cellette ossario.

ART. 18

Diritto al seppellimento

1. Il diritto al seppellimento riguarda la sola salma del defunto indicato nell'atto di autorizzazione o concessione, la sola persona in vita avente i requisiti di cui al precedente art. 17, nonché la salma della persona indicata dal concessionario di cappella o cripta al momento della richiesta di tumulazione.
2. In presenza di situazioni particolari, il Responsabile del Servizio può autorizzare il concessionario a collocare nel loculo la salma di un defunto diverso da quello indicato nell'atto di concessione, previa modifica del medesimo atto.
3. Il diritto al seppellimento in cappella o cripta è esteso alle salme degli ascendenti, discendenti e collaterali del concessionario entro il 3° grado, al coniuge, ai conviventi, ai suoceri, generi e nuore. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
4. Gli eredi del concessionario deceduto, entro un anno dal decesso dello stesso devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti. In difetto, provvede a tale designazione l'Ufficio individuando l'erede la cui residenza risulti essere la più prossima alla Sede Municipale.
5. Il concessionario che trasferisca la propria residenza deve comunicare all'Ufficio il suo nuovo recapito, da annotarsi nel fascicolo individuale della concessione.
6. E' vietata la cessione del diritto d'uso di fosse, loculi, cappelle, cellette ossario e nicchie cinerarie tra privati.

ART - 19

Tariffe dei servizi e delle concessioni

1. I servizi di sepoltura e di movimentazione delle salme e dei resti mortali nei cimiteri del Comune di Campolongo Maggiore, quando non disposti dal Comune avvengono su richiesta degli interessati e sono soggetti al pagamento di una tariffa.
2. Le concessioni in sepolture private di cui all'art. 23 sono soggette al pagamento di una tariffa.
3. Il pagamento della tariffa deve essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione o prima dell'espletamento dei servizi richiesti.
4. La quantificazione delle tariffe dei servizi e delle concessioni cimiteriali è di competenza della Giunta Comunale, che annualmente ne definisce gli importi con apposito provvedimento.
5. Con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale stabilisce condizioni, termini e modalità per la prestazione gratuita e/o agevolata di alcuni servizi, e per la rateizzazione dei pagamenti.

ART - 20

Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
 - L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.
 - Copia del presente Regolamento.
 - L'elenco delle salme soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
 - L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
 - L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
 - Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 21

Piano Regolatore Generale

1. Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale.
2. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
3. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei servizi dell'ASL competente, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.
4. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
 - Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti dagli organismi competenti.
 - Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
 - Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
 - Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
 - Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.
5. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico. (art. 100 D.P.R. 285/90). Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti sono a totale carico delle comunità richiedenti.

CAPO V

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER SEPOLTURE

ART - 22

Autorizzazioni alle sepolture

1. I permessi per sepolture sono rilasciati a domanda, soggetta all'imposta di bollo prevista.
2. L'autorizzazione all'inumazione in campo comune comporta il diritto d'uso della sepoltura (diritto di sepolcro) a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. L'autorizzazione alla sepoltura privata non comporta il diritto d'uso della sepoltura (diritto di sepolcro), che si realizza invece attraverso la concessione in uso di aree e/o di manufatti costruiti dal Comune.
4. Il diritto di sepolcro è cosa fuori commercio e perciò non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso. Il diritto suddetto è trasmissibile in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

ART - 23

Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e/o di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
 - Sepolture individuali in fosse, loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie
 - Sepolture in cappelle e cripte per famiglie, Enti e collettività
2. La concessione di cappelle e cripte per famiglie, Enti e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
4. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 24

Atto di concessione

1. Le concessioni per sepolture private in campi d'inumazione, loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie sono rilasciate a domanda, e formalizzate mediante scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso.
2. Le concessioni di cappelle e cripte per famiglie sono rilasciate a domanda, e formalizzate mediante scrittura privata registrata.
3. L'atto di concessione deve indicare:
 - La natura della concessione e la sua identificazione.
 - L'inizio e la fine della concessione
 - La durata.
 - Il nome, la residenza ed il codice fiscale del concessionario.

- Il nome della persona la cui salma, resti mortali o ceneri sono destinati ad esservi accolti.
- I diritti, gli obblighi e oneri cui è soggetto il concessionario, le eventuali prescrizioni tecniche del manufatto e le condizioni di decadenza o di revoca.

ART - 25

Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

1. Le concessioni cimiteriali, oltre che a persone fisiche, possono essere rilasciate anche a Società legalmente costituite.
2. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Il Responsabile del Servizio provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

ART. 25BIS

Cessione del contratto

1. Il contratto di concessione può essere ceduto solo a favore del coniuge o dei parenti fino al I grado, da parte del concessionario la cui salma era destinata ad essere accolta nel loculo oggetto del contratto.
2. La cessione è gratuita. E' rilasciata a domanda e formalizzata con nuova concessione per la durata residua mediante scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso.

ART. 26

Durata delle concessioni

1. Le concessioni per sepolture in campi d'inumazione privati sono temporanee ed hanno la durata di anni venti.
2. Le concessioni per sepolture in loculi sono temporanee, hanno la durata di anni venticinque e sono rinnovabili a domanda per ulteriori anni venti.
3. Le concessioni per sepolture private di resti mortali e di urne cinerarie in cellette ossario e/o nicchie cinerarie, sono temporanee e hanno la durata di anni cinquanta, e sono rinnovabili a domanda per ulteriori anni cinquanta.
4. Le concessioni di cappelle e cripte per famiglie sono temporanee, hanno la durata di anni novantanove e sono rinnovabili a domanda per ulteriori anni novantanove.
5. La durata delle concessioni perpetue di loculi, rilasciate anteriormente al 21.10.1975, si intende rideterminata in anni novantanove.
6. La concessione decorre dalla data di accoglimento della domanda di concessione.

ART. 27

Scadenza della concessione

1. Alla scadenza della concessione le fosse nei campi di inumazione, i loculi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le cappelle e le cripte per famiglie tornano nella piena disponibilità del Comune. I manufatti insistenti sulle tombe sono restituiti ai familiari che ne facciano espressa richiesta scritta.

ART - 28

Cessazione della concessione

1. Le concessioni, oltre che per estinzione a seguito di scadenza naturale, cessano per rinuncia, decadenza o revoca.

ART - 29

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Allo scadere del termine di concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali o ceneri ai sensi del successivo Capo VII, gli stessi interessati saranno dal Comune chiamati a comunicare i propri intendimenti, e a sostenere le relative spese.
3. In caso di accertato disinteresse provvederà il Comune, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 30

Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione di fossa, loculo, cappella o cripta comporta il rientro anticipato degli stessi nella disponibilità del Comune.
2. Si dà corso a rinuncia solo in caso di fossa, loculo, cappella o cripta liberi da salma, e previa richiesta scritta del concessionario.
3. Non è consentito di rinunciare alla concessione di cellette ossario e cinerarie.
4. Al concessionario che volontariamente rinunci alla concessione è riconosciuto un importo a risarcimento del periodo residuo della concessione non goduto. Tale importo viene calcolato sulla metà dell'ammontare della tariffa vigente nel tempo, prevista per la concessione di analogo manufatto retrocesso, limitatamente al periodo di concessione residuo.
5. Le spese per l'eventuale liberazione da salma della fossa, loculo, cappella o cripta sono a carico del concessionario

rinunciante.

6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART - 31

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare le concessioni di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario ai fini di assicurare l'ampliamento o la modificazione topografica del cimitero, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. A tal fine la Giunta Comunale può disporre l'avvio della procedura di revoca delle concessioni, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.
3. In caso di revoca, ai concessionari vengono riconosciuti, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso, la gratuità del trasporto e l'inumazione delle spoglie mortali, ferma restando la facoltà di diversamente disporre a cura e spese dei medesimi concessionari.
4. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento delle spoglie mortali sono a carico dei concessionari.
5. Dell'avvio della procedura di revoca dovrà esser data notizia al concessionario, qualora noto, o in difetto mediante preventiva pubblicazione per sessanta giorni all'Albo pretorio e presso il cimitero interessato di apposito avviso indicante il giorno e l'ora previsti per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART - 32

Decadenza

1. La concessione viene a decadere qualora la fossa, il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria vengano per qualsiasi motivo lasciati liberi per traslazione della salma o dei resti mortali nonché:
 - quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.
 - quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione.
 - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
 - quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
 - quando la sepoltura privata risulti in stato di perdurante grave stato di abbandono e/o di incuria dei manufatti, o per morte degli aventi diritto.
 - quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
 - quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione
2. Al pronunciamento di decadenza si perviene previa diffida al concessionario di agire entro un ragionevole termine, notificata allo stesso.
3. In caso di inadempienza il pronunciamento di decadenza viene formalizzato con provvedimento del Responsabile del servizio notificato al concessionario.
4. Nel caso di irreperibilità del Concessionario la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e presso il cimitero per un periodo di 60 giorni.
5. La decadenza della concessione di fossa, loculo, celletta ossario o nicchia cineraria comporta il rientro degli stessi nella disponibilità del Comune.
6. Con lo stesso provvedimento viene fissata la data in cui incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno in sopralluogo per la redazione di verbale dello stato di consistenza del manufatto.
7. Nel caso di pronunciamento di decadenza della concessione nulla sarà dovuto al concessionario.

ART - 33

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere ovvero il loro restauro, secondo opportunità, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART - 34

Concessioni pregresse

1. La Giunta Comunale, con riferimento alle concessioni per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto concessorio in quanto rilasciate prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemorabile, quale presunzione *juris tantum* della sussistenza del diritto d'uso della sepoltura.

CAPO VI
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART - 35

Deposito

1. Su richiesta, è consentita la sosta dei feretri prima della sepoltura o dell'invio a cremazione, esclusivamente presso la camera mortuaria dei cimiteri e per un tempo non eccedente le 72 ore. Nel periodo estivo e comunque qualora le condizioni climatiche lo richiedano, il feretro dovrà essere conservato mediante apposito sistema refrigerato per salme, a cura e spese del richiedente.
2. Su richiesta, è consentita la sosta dei feretri contenenti resti mortali destinati a tumulazione o a cremazione esclusivamente presso la camera mortuaria dei cimiteri, per un periodo non eccedente le 72 ore.
3. I feretri devono essere conformi alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti. In casi di particolare necessità, su richiesta del Sindaco il Responsabile del Servizio può disporre diversamente.

ART - 36

Inumazione

- 01 Sono a inumazione le sepolture di feretri. E' ammessa la collocazione ipogea di una o più urne cinerarie in apposito manufatto di contenimento, adeguatamente collocato all'interno del franco di terreno sopra un feretro inumato, a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocarne nel tempo lo sfondamento e nel rispetto della volontà espressa degli aventi diritto.
 1. Le sepolture a sistema di inumazione su campo comune sono soggette ad autorizzazione, su richiesta.
 2. Le sepolture private a sistema di inumazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo V del presente Regolamento.
 3. Il tempo ordinario di inumazione è di 20 anni.
 4. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
 5. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
 6. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
 7. La Giunta Comunale può disporre la sostituzione del cippo di cui ai commi precedenti con altra tipologia di manufatto, fornendo le specifiche tecniche in ordine a fattura e materiali. Le spese per la realizzazione e posa in opera del manufatto sono interamente a carico della persona autorizzata ovvero del concessionario.
 8. La manutenzione dei cippi e dei manufatti e la conservazione dello stato di decoro sono a carico degli autorizzati ovvero dei concessionari. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui al precedente art. 32.

ART - 37

Disposizioni generali per i campi di inumazione

1. I cimiteri devono essere dotati di campi di inumazione distinti per le diverse destinazioni:
 - Inumazioni ordinarie ventennali.
 - Inumazioni straordinarie quinquennali a seguito di estumulazioni.
 - Inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni.
2. I cimiteri possono essere dotati di campi per inumazioni private.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

ART - 38

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo V del presente Regolamento.
3. Abrogato
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
5. Per il riutilizzo dei sepolcri a tumulazione preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 285/90, privi dei requisiti costruttivi di cui all'art 76 del medesimo D.P.R., si applica quanto previsto dall'art. 106 dello stesso D.P.R. e dall'art 16 della Circ.Min.Sanità n.24/93.
6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

ART - 39

Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma è consentita a richiesta scritta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per un tempo limitato.
2. Il Responsabile del Servizio incaricato può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri in appositi loculi, individuati tra quelli retrocessi e disponibili ed aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, nei seguenti casi:
 - qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
 - qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione già occupati da salma da estumularsi;
 - qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente allo scopo di consentire l'esecuzione i lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
3. La concessione per la tumulazione provvisoria è subordinata al preventivo pagamento della tariffa di concessione del loculo privato di collocazione definitiva della salma, ovvero, nel caso di salma destinata ad essere ospitata in cappella o cripta, al preventivo pagamento della tariffa di concessione del loculo temporaneamente occupato.
4. Sono a carico del richiedente tutte le spese relative alla tumulazione, estumulazione e traslazione della salma.
5. Qualora il concessionario non dovesse procedere alla tumulazione in sepoltura privata entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione definitiva del loculo assegnato provvisoriamente.
6. Le tumulazioni provvisorie di cui ai commi precedenti sono soggette ad un unico rinnovo, previa richiesta scritta e motivata da parte del richiedente.
7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in loculi o cellette ossario o nicchie cinerarie.

CAPO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART - 40

Esumazioni ordinarie

1. Sono ordinarie le esumazioni effettuate dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in almeno 10 anni, ridotto a 5 anni nel caso di inumazione di resti mortali.
2. Le prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono applicate secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, dalla Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/1998, e dal D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.

ART - 41

Modalità e termini per l'effettuazione delle esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 20 anni dalla inumazione.
2. Ogni anno, di norma, viene predisposto l'elenco delle esumazioni ordinarie da effettuarsi nell'anno successivo. Il relativo avviso è a disposizione dei cittadini e viene affisso all'Albo Pretorio e sugli appositi spazi presso ciascun cimitero per trenta giorni, allo scopo di permettere agli interessati, entro i trenta giorni successivi, di comunicare all'Ufficio la propria intenzione in ordine al deposito dei resti mortali.
3. Le esumazioni si effettuano in date stabilite dall'Ufficio, previa comunicazione telefonica ai familiari che lo abbiano richiesto.
4. Qualora la salma esumata non risulti completamente mineralizzata la stessa potrà essere ricollocata nella fossa di originaria inumazione, ovvero inumata nel campo degli indecomposti, ovvero cremata.
5. Se completamente mineralizzati, i resti mortali vengono raccolti nell'ossario comune, ovvero in cellette ossario o in altri loculi concessionati ai familiari che ne facciano richiesta.
6. Le operazioni di esumazione ordinaria sono assicurate dal Comune con oneri a carico dei familiari del defunto. Nel caso di resti mortali di persona appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari provvede il Comune con oneri a proprio carico, sussistendo i requisiti fissati dalla Giunta Comunale.

ART - 42

Esumazioni straordinarie

1. Si definiscono straordinarie le esumazioni di salme effettuate anticipatamente rispetto al periodo ordinario di inumazione stabilito in almeno 10 anni. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di esumazione straordinaria sono assicurate dal Comune con oneri a carico dei familiari del defunto. Se disposte dal Comune gli oneri si intendono a carico dello stesso.

ART - 43

Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Si definisce ordinaria l'estumulazione eseguita allo scadere della concessione, e comunque dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Si definisce straordinaria l'estumulazione effettuata anticipatamente rispetto alla prevista scadenza venticinquennale:
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90),
 - a richiesta dei familiari interessati per il trasporto della salma in altra sede, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato (art. 88 D.P.R. 285/90).
4. I feretri sono estumulati a cura del Comune e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. Ogni anno, di norma, viene predisposto l'elenco delle estumulazioni ordinarie da effettuarsi nell'anno successivo. Il relativo avviso è a disposizione dei cittadini e viene affisso all'Albo Pretorio e sugli appositi spazi presso ciascun cimitero per trenta giorni, allo scopo di permettere agli interessati, entro i trenta giorni successivi, di comunicare all'Ufficio la propria intenzione in ordine al deposito dei resti mortali.
6. Qualora la salma o i resti mortali estumulati non risultino completamente mineralizzati, gli stessi sono inumati nel campo degli indecomposti, ovvero cremati.
7. Se completamente mineralizzati, i resti mortali vengono raccolti nell'ossario comune, ovvero in cellette ossario o in altri loculi concessionati ai familiari che ne facciano richiesta.
8. Sono vietati gli spostamenti di feretri all'interno dello stesso cimitero, ad eccezione di quelli riguardanti feretri destinati ad essere tumulati in cappelle di famiglia private, ovvero in loculi retrocessi.
9. Le operazioni di estumulazione ordinaria sono assicurate dal Comune con oneri a carico dei familiari del defunto. Nel caso vi sia disinteresse da parte dei familiari provvede il Comune con oneri a proprio carico, sussistendo i requisiti fissati dalla Giunta Comunale.
10. Le operazioni di estumulazione straordinaria sono assicurate dal Comune con oneri a carico dei familiari del defunto. Se disposte dal Comune gli oneri si intendono a carico dello stesso.
11. La richiesta di estumulazione comporta la rinuncia alla concessione e determina il rientro del loculo nella disponibilità del Comune. In quanto compatibile si applica l'art. 30.

ART - 44

Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione della salma, raccolte nelle attività di esumazione ed estumulazione.
2. Qualora gli aventi diritto non ne richiedano il collocamento in sepoltura privata, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, e con oneri a carico degli stessi, i resti ossei possono essere avviati a cremazione.

ART - 45

Trattamento dei resti mortali

1. I trattamenti consentiti per i resti mortali a seguito di esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
 - permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere
 - trasferimento in altra fossa in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso campo di inumazione o, se previsto, nel campo degli indecomposti;
 - cremazione
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria sono soggetti:
 - a inumazione, qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
 - a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco. Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
3. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
4. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
5. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
 - 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
 - 2 anni nel caso si ricorra a sostanze biodegradanti.

6. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni dovrà essere cosparso di particolari sostanze biodegradanti favorevoli alla scheletrizzazione ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali.
7. Le operazioni di cui al presente articolo sono assicurate dal Comune con oneri a carico dei familiari del defunto, salvo ricorrano le condizioni di gratuità previste e sussistendo i requisiti fissati dalla Giunta Comunale.

ART - 46

Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

ART - 47

Oggetti da recuperare

1. Qualora gli aventi diritto ritengano che nel corso di esumazioni od estumulazioni possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, debbono darne preventivo avviso all'Ufficio al momento della richiesta dell'operazione. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura dell'Ufficio.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati presso l'Ufficio, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
3. Decorso tale termine, in difetto di reclamo gli oggetti preziosi rinvenuti potranno essere liberamente alienati dal Comune.

CAPO VIII

CREMAZIONE

ART - 48

Crematorio

1. Il servizio di cremazione viene assicurato dagli impianti crematori esistenti nel territorio.
2. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con gli impianti crematori vicini.

ART - 49

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della L. 130/2001.
2. Il registro per la cremazione è tenuto dall'Ufficio Stato Civile, anche in modalità informatica.
3. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
4. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile. A tale scopo l'Ufficio predispone un modello di dichiarazione.
5. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 3 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 4.
6. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco o da persona da lui delegata;
 - g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.
7. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata ai sensi dell'art. 3 della L. 130/2001.
8. Le ceneri sono raccolte in apposita urna sigillata, la quale può essere tumulata, conservata nel cinerario comune all'interno del cimitero, ovvero consegnata al soggetto affidatario di cui al precedente comma 6.
9. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
10. La Giunta Comunale individua le aree appositamente destinate alla dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private.

ART - 50

Urne Cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e recare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e la data di morte.
2. A richiesta degli interessati e previo rilascio della prescritta concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in loculo.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad indicare la destinazione dell'urna ai sensi del comma precedente, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO IX

POLIZIA DEI CIMITERI

ART - 51

Orario di apertura

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco, e pubblicizzati mediante appositi cartelli informativi collocati agli ingressi.
2. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero al di fuori dell'orario stabilito.

ART - 52

Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri in forma civile e religiosa, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Le celebrazioni avvengono negli spazi ad esse dedicati.
3. A tal fine il Comune può mettere a disposizione spazi presso i propri immobili da adibire temporaneamente a Sale del Commiato.
4. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio.

ART - 53

Manifestazioni

1. Manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri devono essere previamente autorizzate dal Sindaco.

ART - 54

Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Salve le più gravi conseguenze di natura penale, nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione ed il decoro del luogo, e in specie:
 - Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce
 - Introdurre animali al seguito, ad eccezione dei cani guida che accompagnino persone non vedenti
 - Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
 - Introdurre oggetti irriverenti.
 - Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
 - Consumare cibi e bevande.
 - Rimuovere dalle tombe fiori, piante, ornamenti e lapidi.
 - Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
 - Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
 - Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
 - Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in particolare con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari
 - Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
 - Eseguire iscrizioni sulle tombe altrui e lavori senza autorizzazione dei concessionari.
 - Danneggiare e/o deturpare manufatti
 - Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
 - Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
2. I predetti divieti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi e/o frasi offensive del culto professato dai dolenti, è diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART - 55

Deposizione di fiori

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la deposizione di fiori purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.
2. Gli ornamenti di fiori freschi una volta avvizziti dovranno essere tolti a cura di chi li ha depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i tumuli, il personale addetto è tenuto a toglierli provvedendo per la loro distruzione.
3. Nei periodi opportuni in tutti i cimiteri avrà luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART - 56

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Il concessionario è tenuto ad iscriverne sulle sepolture il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui si riferiscono la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato all'Ufficio completo di traduzione in italiano.
4. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacertà del luogo.
5. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi e simboli nelle forme, misure, colore e materiali autorizzati.
6. Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ed i manufatti in genere ritenuti indecorosi. Potrà altresì essere disposta d'ufficio la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque maniera non si addicano all'estetica e/o sobrietà del cimitero, o che col tempo siano divenuti indecorosi.
7. I provvedimenti di rimozione verranno adottati dal Responsabile del Servizio previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ART - 57

Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi. Alle persone disabili è consentito l'ingresso con i mezzi di deambulazione in uso.
2. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali.
3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc. Tali automezzi possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.
4. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:
 - alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
 - alle persone abbigliate in maniera indecorosa od indecente
 - a coloro che intendono svolgere attività di questua
 - ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ART - 58

Divieto di attività commerciali

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ART - 59

Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori

1. Compete al Comune l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre o autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. Le imprese sono tenute ad informare preventivamente l'Ufficio per qualsiasi tipo di lavoro da eseguirsi all'interno dei cimiteri.
3. E' vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. L'esecuzione dei lavori da parte delle imprese all'interno dei cimiteri è consentita esclusivamente nei giorni feriali.
5. Nel periodo dedicato alla Commemorazione dei defunti, dal 28 ottobre al 4 novembre, alle imprese non è consentita l'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri.
6. E' vietato alle imprese entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ufficio su richiesta motivata.
7. Per lo svolgimento delle loro attività, alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi di proprietà del Comune.

8. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

ART - 60

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque vi si trovi all'interno:
2. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
 - a indossare un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo.
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia si nell'ambito che al di fuori dell'orario di lavoro.
 - ricevere compensi sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o delle ditte.
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
 - esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi.
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione degli obblighi e divieti individuati dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO X

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART - 61

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti e caduti in guerra

1. La Giunta, sentito il Consiglio Comunale e ove il tempo lo consenta, può disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione perenne di salme, ceneri o resti di cittadini benemeriti che si siano distinti per onore, meriti, opere di ingegno o servizi resi alla patria e alla comunità.
2. Parimenti la Giunta può disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione perenne di salme, ceneri o resti di caduti in guerra, in missioni di pace o per atti di terrorismo.

ART - 62

Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale di custodia è tenuto a redigere, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ART - 63

Banca dati dei defunti

1. E' istituita la banca dati dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. La banca dati, in formato cartaceo e/o elettronico, riporta annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportate:
 - Le generalità del defunto
 - Il numero della sepoltura
 - Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto

ART - 64

Banca dati delle concessioni

1. E' istituita la banca dati delle concessioni, in formato cartaceo ed elettronico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART - 65

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato allegato agli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
4. Salvo quanto previsto al precedente comma, la previgente normativa regolamentare cessa di trovare applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART - 66

Estraneità in caso di contenzioso

1. Il Comune dichiara la propria preventiva estraneità ad azioni legali che dovessero sorgere in caso di contenzioso tra privati aventi diritto nella controversia.
2. In presenza di controversia tra privati aventi diritto il Comune si atterrà allo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo tra i medesimi, ovvero fintantoché non sia intervenuta una sentenza di ultima istanza passata in giudicato.
3. Il Comune dà altresì per inteso che ogni azione promossa da privato sia dallo stesso adottata in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli eventuali cointeressati ed aventi diritto, come riconosciuti a mente degli artt. 74, 75, 76, 77 (vincolo di parentela) del Codice Civile.

ART - 67

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Il Sindaco nomina il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs 267/2000.

ART - 68

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.

ART - 69

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015, ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Esso sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni che disciplinano i servizi in materia di Polizia Mortuaria.

ART - 70

Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata competenti Uffici e agli operatori nei servizi di Polizia Mortuaria.
2. Copia del presente Regolamento è depositata presso l'URP per la visione di coloro che ne abbiano interesse.
3. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito telematico comunale, per la dovuta pubblicità.

I VINCOLI DI PARENTELA

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 cc).

Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

ASCENDENTI	IV Grado III Grado II Grado I Grado	Trisavi Bisnonni Nonni Genitori
DISCENDENTI	I Grado II Grado III Grado IV Grado	Figli Nipoti (figli dei figli) Pronipoti Figli dei pronipoti
	II grado	Fratelli Sorelle
	III grado	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
COLLATERALI	IV grado	Prozii Pronipoti Primi cugini
	V grado	Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini
	VI grado	Altri cugini

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

- Parentela in linea retta: Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
- Parentela in linea collaterale: Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
- Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero): L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità.
- La legge non attribuisce nessun diritto successorio agli affini.